

## CIRCOLARE INFORMATIVA 03/2024

Merano, 27.09.2024

Gentile cliente,

di seguito alcune informazioni interessanti.

Indice

1. [Il concordato preventivo biennale](#)
2. [Patente a crediti in edilizia](#)

Siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Abler + Wieser

# 1. IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

---

## 1 PREMESSA

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025, per i soggetti "solari", in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

## 2 AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.

### 2.1 REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti "solari"):

- non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- oppure deve aver estinto i predetti debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).

## 3 PROCEDURA DI ADESIONE

In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:

- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

I criteri di calcolo sono stati esplicitati negli allegati al DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e al DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario).

In ogni caso, le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.

### **3.2 TERMINE DI ADESIONE**

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti "solari" che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l'adesione al nuovo istituto **si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024.**

## **4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto di concordato non tengono conto di alcuni elementi "straordinari" o "non ricorrenti" che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

### **Reddito concordato minimo**

In ogni caso, il reddito concordato non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

### **4.4 REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETARIO**

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione della stessa Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall'art. 1 co. 64 della L. 190/2014.

### **Reddito concordato minimo**

In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

## **5 ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA**

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

## **6 EFFETTI DEL CONCORDATO**

Fermo restando l'obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

## 6.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

È facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.

## 6.2 REGIME PREMIALE ISA

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l'adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA.

## 6.3 ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.

## 6.4 DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

L'acconto delle imposte (IRPEF/IRES, imposta sostitutiva del regime forfetario e IRAP) relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (in sede di prima applicazione il 2024, per i soggetti "solari"), è stata prevista l'applicazione di una maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.

## 6.5 REGIME SOSTITUTIVO OPZIONALE SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all'imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.

Al fine di rendere più appetibile l'adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell'imposta sostitutiva del regime forfetario.

### **Base imponibile**

L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).

### **Aliquote d'imposta - Soggetti ISA**

Per i soggetti che applicano gli ISA, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;

- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.

### **Aliquote d'imposta - Soggetti in regime forfetario**

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di *start-up*.

### **Versamento dell'imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito (di regola, per i soggetti "solari", entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).

## **7 CESSAZIONE DEL CONCORDATO**

Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano gli eventi. In particolare, la cessazione si verifica quando:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività;
- vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l'associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
- i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.
- se sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.

I contribuenti hanno tempo **fino al 31.10.2024** per calcolare e rivedere il reddito proposto al fine di conformarsi al concordato ev. d'accordo.

Questo concordato è particolarmente interessante per quelle aziende o liberi professionisti che già sanno che l'utile imponibile del 2024 e del 2025 sarà superiore a quello del 2023. In questo caso, puoi risparmiare tasse significative.

Se ritiene di trovarsi in una situazione del genere, Le chiediamo di contattarci in modo che la questione possa essere analizzata in modo più dettagliata.

## **2. PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA**

La nuova **Patente a crediti in edilizia** viene introdotta con il decreto del Ministero del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024.

**A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che eseguono lavori fisici nei cantieri in Italia dovranno essere in possesso di questa patente a crediti.**

Fanno eccezione le imprese con attestazione SOA di classe III o superiore, coloro che forniscono

servizi intellettuali nei cantieri (ad esempio ingegneri, architetti, geometri) e coloro che effettuano mere forniture.

La patente a crediti può essere richiesta a partire dal 01.10.2024 sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Le seguenti prove devono essere fornite tramite autocertificazione:

- **Estratto della Camera di Commercio**
- **Possesso del DURC** > Il **DURC** viene rilasciato dal proprio ufficio paghe; se non si hanno retribuzioni, è possibile richiederlo a noi.
- **Possesso del DURF** > Per ricevere il **DURF**, dovete presentare Voi stessi una domanda all'Agencia delle Entrate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ([dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it)). Il relativo modulo è disponibile negli allegati > *Certificazione sussistenza requisiti*
- **Completamento dei corsi di formazione previsti dalla legge**
- **Valutazione dei rischi (DVR)**
- **Nomina del RSPP**

Poiché il portale INL sarà attivo solo a partire dal 1° ottobre 2024 e l'obbligo di avere la patente si applicherà già a partire da questa data, è stato predisposto un **indirizzo PEC per la fase transitoria (fino al 31 ottobre 2024)**. A [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) andrà allegato il modello nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti sopra elencati (il modulo è disponibile negli allegati > *Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti*). La domanda tramite il portale deve comunque essere presentata, dal 01.11.2024 sarà valida solo questa.

La patente di credito parte con 30 punti e possono essere raggiunti fino a 100 in base a vari criteri (ad es. anzianità dell'azienda, dipendenti, formazione). Il lavoro nei cantieri è vietato al di sotto dei 15 punti.

Il committente è tenuto a controllare la licenza di cantiere delle imprese e dei subappaltatori che eseguono i lavori. In caso di inadempienza, sia il committente che l'impresa sono soggetti a sanzioni elevate.

**A causa del crescente numero di richieste di informazioni sul tema della sicurezza sul lavoro e dell'inasprimento delle sanzioni previste dalla legge in caso di inadempienza, desideriamo informarvi che potete rivolgervi direttamente ai consulenti in materia di diritto del lavoro della WHW o al suo partner KMP Safety Work. I soci possono anche contattare l'LVH.**



FACSIMILE

All'Agenzia delle entrate

Ufficio \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI  
DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997,  
N. 241**

<b>IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA</b>	<b>CODICE FISCALE</b> 	<b>NUMERO PARTITA IVA</b> 		
<b>COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE</b>				
<b>DOMICILIO FISCALE</b>				
<b>VIA E NUMERO CIVICO</b>	<b>C.A.P.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROV</b>	

Il sottoscritto

<b>IDENTIFICAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	<b>CODICE FISCALE</b> 
<b>COGNOME E NOME</b>	
<b>IN QUALITÀ DI</b>	
del soggetto d'imposta sopra riportato	

DELEGA (compilare solo in caso di delega)

<b>IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DELEGATO</b>	<b>CODICE FISCALE</b> 		
<b>COGNOME E NOME</b>			
<b>DOMICILIO FISCALE</b>			
<b>VIA E NUMERO CIVICO</b>	<b>C.A.P.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROV</b>

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
NUMERO
RILASCIATO IL
DA

<b>CONTATTI</b> (eventuale)
Email
Telefono

**CHIEDE**

**(barrare la casella che interessa)**

- Il rilascio del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, relativo al soggetto sopra identificato
  
- Il riesame del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, relativo al soggetto sopra identificato rilasciato da questo Ufficio PROT. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi:

---

---

---

---

---

---

---

---

Eventuali allegati:

---

---

---

Firma

Luogo e data



**CERTIFICAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5**  
**DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N.241**

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per il rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero per il riesame del certificato rilasciato .
<b>Base giuridica</b>	I dati personali indicati in questo modello sono trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per il rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti ovvero per ottenere il riesame del certificato rilasciato. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati per 10 anni
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n.106.
<b>Responsabili del trattamento</b>	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
<b>Responsabile Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n.106 - indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. n. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> .
<b>Consenso</b>	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

## AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_  
nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_);
- lavoratore autonomo \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

**AUTOCERTIFICA/DICHIARA** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

**La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

**In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.**

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_